

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
SEDE LEGISLATIVA:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	103
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	111
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione</i> ) .....	118
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05004 Fogliardi: Semplificazione degli adempimenti tributari per i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine .....	104
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	120
5-05005 Barbato: Incremento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto .....	104
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121
5-05006 Fugatti: Cessione a cittadini di relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato .....	105
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	122
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 4373 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Atto finale e dichiarazioni allegate. C. 4374 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	108

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

#### SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

**C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.**

*(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui dispone l'attivazione.

Rammenta, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'odierna riunione, ha delineato l'organizzazione per la discussione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo.

Ricorda, quindi, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge e ha elaborato un testo unificato, adottato come testo base e successivamente modificato, a seguito dell'approvazione di taluni emendamenti.

Sul predetto testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono stati nella quasi totalità recepiti attraverso alcuni emendamenti del relatore.

Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa del testo risultante dall'approvazione di tali emendamenti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di oggi, il trasferimento di sede delle proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VI Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, illustra brevemente il contenuto delle proposte di legge, di cui evidenzia la notevole rilevanza soprattutto sotto il profilo della

tutela degli interessi degli assicurati e di tutti i cittadini, sottolineando come la Commissione abbia saputo svolgere un lavoro scrupoloso e proficuo per contrastare in maniera più efficace le frodi nel settore dell'assicurazione RC auto, richiamando, a tale riguardo, le considerazioni da lui già svolte nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e prendendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 e C. 3589, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi allegato 1*).

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come base.

Francesco BARBATO (IdV), *relatore*, formula gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 (*vedi allegato 2*), i quali sono volti a recepire nel testo del provvedimento le richieste di modifiche avanzate dal Governo in occasione dell'assenso al trasferimento in sede legislativa, nonché ad apportare una correzione di carattere formale all'articolo 3.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 del relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Quando saranno pervenuti i predetti pareri, la Commissione sarà nuovamente convocata in sede legislativa, eventualmente già nella giornata di domani, ai fini dell'approvazione in via definitiva dei medesimi emendamenti, della votazione degli articoli e della votazione finale del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta, da convocare, eventualmente, nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05004 Fogliardi: Semplificazione degli adempimenti tributari per i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine.**

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia il Sottosegretario dell'articolata ed esauritiva risposta, di cui si dichiara, allo stato, soddisfatto, riservandosi comunque di approfondirne il contenuto.

**5-05005 Barbatto: Incremento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) considera incredibile che il Governo, da un lato, dichiari reiteratamente di non voler aumentare la pressione tributaria e, dall'altro, domandi agli enti locali il compito di mettere le mani nelle tasche dei cittadini.

Tale atteggiamento è tanto più sconvolgente, in quanto l'aggravio di imposizione che ne deriva per i contribuenti è motivato dall'esigenza di far fronte ai costi della politica – sui quali il Ministro Tremonti continua contraddittoriamente a dichiarare di voler calare la scure – segnatamente di quelli prodotti da enti inutili come le province, di cui Italia dei Valori chiede l'abolizione, in quanto la loro unica funzione è quella di consentire il mantenimento di apparati locali di potere e l'attribuzione clientelare di prebende.

In particolare, ritiene ancor più grave che l'inasprimento dell'imposta sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le cui tariffe hanno raggiunto livelli ingiustificati e intollerabili, si ponga in aperta contraddizione con le iniziative legislative che la Commissione si accinge ad approvare, in sede legislativa, per contrastare in maniera efficace il fenomeno delle frodi nel settore della RC auto.

Considera quindi bizzarro affermare, come ha fatto il Governo, che le province hanno la facoltà di ridurre, e non soltanto di aumentare, l'aliquota della predetta imposta, dal momento che gli enti impositori hanno finora proceduto esclusivamente ad aumenti del tributo.

Si dichiara, pertanto, assolutamente insoddisfatto, anche nome di tutti gli assicurati italiani, i quali continueranno, loro malgrado, a mantenere enti inutili come le province, sottolineando altresì la gravità dell'atteggiamento del Governo, il quale ha completamente omesso, nella risposta, qualsivoglia indicazione circa le iniziative di carattere normativo che intende adottare per scongiurare un nuovo aumento dei premi delle assicurazioni RC auto e per evitare ulteriori processi inflattivi, che rischiano di aggravare ulteriormente la già difficile situazione di milioni di cittadini italiani.

**5-05006 Fugatti: Cessione a cittadini di relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 29 giugno 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale.**

**C. 4373 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4373, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo, 22 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.

L'articolo 1 reca le definizioni necessarie alla specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.

Il paragrafo 2 specifica che l'assistenza prevista ai sensi dell'Accordo è fornita da ciascuna Parte in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti di competenza e di mezzi di ciascuna Amministrazione doganale, il paragrafo 3 precisa che l'Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, mentre il paragrafo 5 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa, con esclusione dell'assistenza in materia penale.

L'articolo 3 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali si comunichino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella percezione di dazi, tasse e tributi doganali, in particolare al fine di agevolare la determinazione del valore in dogana e l'applicazione delle disposizioni riguardanti divieti, restrizioni e controlli.

Il paragrafo 2 specifica che ciascuna Amministrazione adita cerca le informazioni come se operasse per proprio conto.

L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni circa l'importazione o l'esportazione di merci, nel o dal territorio doganale dell'altra Parte, nonché circa il transito di merci attraverso il proprio territorio.

Ai sensi dell'articolo 5 ciascuna Amministrazione si impegna, su richiesta o di propria iniziativa, a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e metodi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti o utilizzati in o per violazioni alla legislazione doganale.

L'articolo 6 prevede che ciascuna Amministrazione doganale fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, prove o copie di documenti contenenti le informazioni disponibili circa attività, rilevate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.

La disposizione specifica inoltre, al paragrafo 2, che i documenti sono richiesti in originale solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'ob-

bligo di restituzione non appena cessino le ragioni per cui essi erano stati forniti all'altra Amministrazione.

L'articolo 7 prevede che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate, e che tutte le informazioni relative all'utilizzo e all'interpretazione del materiale fornito devono essere forniti a loro volta nello stesso tempo.

L'articolo 8 stabilisce che le Parti contraenti cooperino per semplificare i controlli doganali relativi al trasporto di merci e passeggeri, nonché per prevenire l'importazione, l'esportazione e il transito illeciti di merci, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali e valori monetari attraverso i rispettivi territori.

L'articolo 9 prevede che le Parti cooperino al fine di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonché per prevenire il traffico illecito di stupefacenti, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.

L'articolo 10 disciplina, invece, la cooperazione nel contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico, prevedendo che le Parti trasferiscano, in conformità alle rispettive legislazioni, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte che siano stati esportati dal territorio doganale dell'altra Parte in violazione della disciplina doganale o di altre norme.

L'articolo 11 prevede che l'Amministrazione doganale di ciascuna Parte, su richiesta o di propria iniziativa, eserciti una sorveglianza sulla circolazione di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale, sulla circolazione di mezzi di trasporto, container conosciuti, segnalati o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali, nonché sulle merci oggetto di traffico illecito.

L'articolo 12 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, di comune accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, al metodo della consegna controllata di merci in caso di infrazioni doganali.

L'articolo 13 dispone, al paragrafo 1, che, quando un'Amministrazione doganale

lo richieda, l'altra Amministrazione avvia indagini su operazioni che sono o appaiono contrarie alla legislazione doganale, e ne comunica i risultati all'Amministrazione richiedente. Ai sensi del paragrafo 2 le indagini sono condotte in conformità alla legislazione dell'Amministrazione adita, che procede come se agisse per proprio conto.

L'articolo 14 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente depongano, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni, davanti alle autorità competenti dell'altra Parte, in relazione ad un'infrazione doganale, fatta salva la possibilità del funzionario di rifiutarsi di fornire elementi probatori.

L'articolo 15 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo delle informazioni ricevute.

In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati unicamente ai fini dell'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organismi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti e se ciò sia conforme alla legislazione nazionale dell'Amministrazione ricevente.

Il paragrafo 3 esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 2 le informazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope, le quali possono essere comunicate anche ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

Il paragrafo 4 fa inoltre salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove richiesto, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE.

Il paragrafo 5 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.

L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano uno *standard* di protezione dei dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo, prevedendo inoltre che tali dati posano essere forniti unicamente all'Amministrazione doganale, la quale comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto.

La disposizione impegna inoltre le Amministrazioni ad adottare misure di sicurezza per proteggere i dati personali.

L'articolo 17 definisce, ai paragrafi da 1 a 4, le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza, le quali sono effettuate per iscritto in una lingua inglese.

Il paragrafo 5 specifica che le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo sono comunicate ai funzionari designati da ciascuna Amministrazione.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

In particolare, tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o a interessi nazionali essenziali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza.

Il paragrafo 3 prevede inoltre la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.

L'articolo 19 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad

eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato. Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che, qualora l'attuazione a una richiesta comporti spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.

L'articolo 20 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni di dettaglio relative all'attuazione dell'Accordo.

In tale contesto, il paragrafo 3 istituisce una Commissione mista italo-giordana, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore generale del Dipartimento delle Dogane giordane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi.

Ai sensi del paragrafo 4, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, nonché in merito alla sua durata, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto tre mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

L'Allegato all'Accordo contiene, infine, i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'Accordo stesso, ai quali rinvia l'articolo 16.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 indica la copertura finanziaria

degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 11.325 euro annui a decorrere dal 2011.

L'articolo 4 dispone, invece, in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Atto finale e dichiarazioni allegate.**

**C. 4374 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4374, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un articolo unico, il quale apporta un'ampia serie di modifiche all'Accordo di partenariato tra il gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Comunità europea e i suoi Stati

membri (cosiddetto Accordo di Cotonou), volte ad adattare il quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali.

Al riguardo, rammenta preliminarmente che l'Accordo costituisce la seconda modifica dell'Accordo di partenariato, che era già stato riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, il principale obiettivo della seconda revisione dell'Accordo di Cotonou è quello di integrarne le disposizioni con alcuni miglioramenti di carattere tecnico (eliminazione di incoerenze, rettifiche formali, aggiornamento o soppressione di articoli non più attuali), oltre che con una serie di innovazioni di maggiore portata, necessarie per ampliare le dimensioni del partenariato UE-ACP in coerenza con l'evoluzione della situazione internazionale.

Per quanto riguarda le modifiche, esse riguardano numerosi punti del testo, ed attengono in primo luogo, con riferimento principale agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35, alla valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana.

Viene inoltre posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni.

Un altro aspetto oggetto della revisione dell'Accordo, in particolare attraverso le modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73, consiste nel porre al centro il rapporto tra sicurezza e sviluppo economico, indicando che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: a tal fine si evidenzia la centralità della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e post-conflitto, rendendo flessibili le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte.

Un ulteriore profilo di revisione, oggetto delle modifiche al Preambolo, nonché agli articoli 1 e 19, riguarda le pratiche di cooperazione allo sviluppo, che sono ora connesse direttamente alla lotta per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Inoltre, si introducono in posizione preminente, attraverso modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56, anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a promuovere fra gli Stati membri.

Attraverso modifiche agli Allegati II, III e IV viene altresì conferita particolare rilevanza ai meccanismi di finanziamento, rispetto ai quali viene recepito quanto già stabilito dal Consiglio dei Ministri CE-ACP con la Decisione n. 1/2009, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) e sono rivisitati i meccanismi di programmazione, finanziamento e attuazione della cooperazione europea allo sviluppo, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia.

I profili relativi ai cambiamenti climatici – soprattutto inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-bis – vengono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento ai cambiamenti climatici, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico – la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani –, ovvero ai Paesi africani della fascia subsahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione.

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, le novità riguardano soprattutto l'Allegato V, che è soppresso.

A tale proposito, tenuto conto del venir meno dei residui regimi preferenziali a

favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007, viene riaffermato il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie, soprattutto attraverso una sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale, ma soprattutto nella nuova versione della Dichiarazione XXIII ad esso allegata, che concerne il sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato UE-ACP.

In tale contesto, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge evidenzia come il completamento dei negoziati degli APE comporterà vantaggi per le imprese europee, poiché verrà garantita una maggiore apertura da parte dei Paesi ACP ai prodotti europei, sia pure in modo da salvaguardare gli specifici interessi dei Paesi ACP a un'apertura graduale.

Dal punto di vista delle tematiche istituzionali, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché entità non statali quali la società civile dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.

Sotto un profilo più specifico, viene introdotto nell'Accordo un nuovo articolo 31-bis, il quale inserisce fra gli obiettivi del partenariato la lotta all'HIV-AIDS, con l'adozione di specifiche strategie da parte degli Stati ACP e il sostegno a programmi in tale ambito.

È quindi modificato il Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, al fine di consentire al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000 ed è stata adottata una Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, la quale indica l'orizzonte programmatico di una cooperazione in settori

rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione e la tratta di esseri umani.

Con riferimento specifico agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la sostituzione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), relativo alla cooperazione in materia fiscale. La disposizione prevede ora il miglioramento ed il rafforzamento della gestione fiscale e delle finanze pubbliche dei Paesi ACP, al fine di sviluppare le attività economiche ed incrementare il gettito fiscale nei predetti Paesi. A tal fine, si dovrà tendere a creare sistemi fiscali efficaci, efficienti e sostenibili, potenziando in tal modo le capacità di gestione del gettito fiscale, a promuovere la partecipazione a processi di cooperazione fiscale internazionale, nonché a sostenere l'applicazione delle migliori pratiche in materia fiscale, compresi i principi di trasparenza e di scambio delle informazioni in tale materia.

All'Accordo sono inoltre allegate tre dichiarazioni, concernenti, rispettivamente il sostegno dell'accesso al mercato, i temi delle migrazioni e dello sviluppo, nonché i cambiamenti istituzionali conseguenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).*

1. È istituita, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. La struttura di cui al comma 1 si articola nel gruppo di lavoro di cui al comma 3 e nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge i seguenti compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti:

*a)* analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 5, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli

intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

*b)* richiede informazioni e documentazione alle compagnie assicurative e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti;

*c)* formula all'ISVAP, sulla base dell'attività svolta, proposte per l'eventuale revisione dei parametri di significatività di cui al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010;

*d)* fornisce collaborazione alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;

*e)* promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

*f)* trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta e formula proposte di modifica sulla disciplina della prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

4. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati, in numero di uno ciascuno, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Ca-

rabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e dalla CONSAP SpA, tra persone che hanno maturato specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo, nonché da un rappresentante degli intermediari assicurativi. I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è nominato, tra i rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, il responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il gruppo di lavoro di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto - legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le altre banche dati pubbliche e private, individuate secondo le modalità di cui al comma 7,

contenenti informazioni rilevanti ai fini delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi in materia assicurativa. Titolare dell'archivio informatico e del connesso trattamento dei dati è l'ISVAP, che designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la CONSAP SpA. La gestione dell'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP SpA, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1.

6. L'archivio informatico integrato di cui al comma 5 si articola nei seguenti sottosistemi:

a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione, le informazioni presenti nelle banche dati di cui al comma 5, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;

b) un modulo informatico di allerta che evidenzia rischi di frode, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a).

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al comma 5, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle compagnie di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

8. Le imprese di assicurazione garantiscono la disponibilità da parte dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 7, dei dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, lettera b), e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, stipulati o rinnovati.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione si avvale, sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, della collaborazione delle forze di polizia, che eseguono le verifiche e gli accertamenti richiesti.

10. L'organizzazione e il funzionamento della struttura di prevenzione è disciplinata con regolamento dell'ISVAP, assicurando l'autonomia nello svolgimento delle relative funzioni.

11. Qualora le informazioni raccolte dalla struttura di prevenzione contengano riferimenti a pubblici ufficiali, ovvero a professionisti la cui attività è subordinata all'iscrizione in albi, elenchi, ruoli o ordini professionali, l'ISVAP trasmette i relativi dati e informazioni anche agli organismi disciplinari o agli ordini professionali competenti, i quali sono tenuti a valutarli ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

#### ART. 2.

*(Attestazione sullo stato di rischio. Procedure di liquidazione dei danni a cose e persone).*

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assi-

curazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente le compagnie praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 ».

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato. »;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. »

c) al comma 2, le parole: « può prevedere » sono sostituite dalla seguente: « prevede »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 e di cui all'articolo 135 ».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia

secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state poste a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice

fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora, all'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, deve presentare querela per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al periodo precedente; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi ed il termine per la presentazione della querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1-bis, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qua-

lora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi. ».

4. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le modifiche e le integrazioni necessarie affinché, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, trovino applicazione le disposizioni recate dall'articolo 148, commi 1, 2 e 2-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo.

#### ART. 3.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque distrugga, falsifichi o alteri dati contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, o nelle banche dati cui esso è connesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, nel caso di ostacolo al collegamento tra le altre banche dati pubbliche e private e l'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, di ostacolo al funzionamento della struttura di prevenzione, ovvero di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 306 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « microinvalidità » sono sostituite dalla seguente: « invalidità »;

b) le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 3 »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applicano la disciplina di cui al comma 1, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. »;

d) nella rubrica le parole: « microinvalidità » sono sostituite dalla seguente: « invalidità ».

4. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

#### ART. 4.

*(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada).*

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento definisce le caratteristiche ed i requisiti di

tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, di conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, comunicando ai rispettivi proprietari tale circostanza, nonché informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è posto a disposizione delle forze dell'ordine e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

3. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2.

4. Successivamente all'entrata in funzione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è rilevata, dandone informazione agli automobilisti, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei

veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 5.

##### *(Valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi).*

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, l'utilizzo dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1,

comma 5, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al Titolo XIV, Capo I, del codice delle assicurazioni private, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. L'ISVAP, anche sulla base della relazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di cui all'articolo 1, nonché sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nella relazione è contenuta una valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione sui costi dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché circa gli effetti correlati sui relativi premi assicurativi.

3. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, sono tenute ad indicare, nella Relazione o nella Nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'istituzione della struttura di cui all'articolo 1. Alla Relazione o alla Nota integrativa è allegata la relazione predisposta ai sensi del comma 1, primo periodo, del presente articolo.

#### ART. 6.

##### *(Disposizioni finanziarie).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4,

comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, con proprio decreto incrementa il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le procedure di cui all'articolo 335 del medesimo codice.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quota parte delle maggiori entrate determinate dal comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'ISVAP, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), invia al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre dell'anno precedente, una relazione sui mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività della struttura di prevenzione di cui all'articolo 1, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione della struttura relativo all'anno precedente.

5. È fatto divieto alle imprese richiamate al comma 2 di traslare sui premi assicurativi l'onere della maggiorazione del contributo disposta ai sensi del medesimo comma 2. L'ISVAP vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo e riferisce annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze.

## ALLEGATO 2

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).**

**EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO  
DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».*

**1. 19.** Il Relatore.

*Al comma 3, dopo le parole: « da emanare » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'interno, ».*

**1. 20.** Il Relatore.

*Al comma 4, sostituire le parole: « dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza » con le seguenti: « dal Ministero della difesa ».*

**1. 21.** Il Relatore.

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , escluso il Centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. ».*

**1. 22.** Il Relatore.

*Al comma 7, dopo le parole: « da emanare » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle*

*finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, »*

**1. 23.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

*« 9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione collabora con le forze di polizia sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze. ».*

**1. 24.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: « Qualora » fino a: « di cui all'articolo 642 del codice penale » con le seguenti: « All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti, nelle ipotesi in cui è prevista, querela, » e sostituire le parole: « di cui al periodo precedente » con le seguenti: « di cui al medesimo terzo periodo ».*

**2. 20.** Il Relatore.

## ART. 3.

*Al comma 3, lettera b), premettere le parole: « al medesimo comma 1 ».*

**3. 5.** Il Relatore.

## ART. 4.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole da: », comunicando » fino a: « in cui tali veicoli » con le seguenti: « . Il Ministero*

delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi »;

*b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l’attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2012. ».*

**4. 6.** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**5-05004 Fogliardi: Semplificazione degli adempimenti tributari per i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante intende conoscere se i Consorzi di tutela vini a denominazione di origine che hanno optato per l'applicazione della legge n. 398 del 1991 (recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche), siano da considerare esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore ai 3.000 euro, come disposto dall'articolo 21 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pari dei soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la circolare n. 24 del 30 maggio 2011, al paragrafo 2.1 *Soggetti obbligati*, chiarisce in linea di principio che gli organismi che hanno come oggetto principale un'attività senza fine di lucro sono soggetti all'obbligo comunicativo in

parola, limitatamente alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorché in via residuale.

Pertanto, in quanto enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del T.U.I.R., i Consorzi di tutela, che hanno optato per il regime previsto dalla citata legge n. 398 del 1991, sono soggetti agli adempimenti previsti dal citato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Infatti, l'articolo 2, comma 3, dell'anzidetta legge n. 398 del 1991 dispone che per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 74, comma 6: la detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata; sono esonerati dall'obbligo di fatturazione; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).

## ALLEGATO 4

**5-05005 Barbato: Incremento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno rappresentato quanto segue.

L'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha introdotto la possibilità per le province, a decorrere dall'anno 2011, di variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RCA).

L'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, a decorrere dal 1998, la devoluzione del gettito del tributo alle stesse province; conseguentemente, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dal citato articolo 17, l'imposta RCA è stata sempre determinata sulla base dell'aliquota fissa pari al 12,5 per cento.

È necessario sottolineare che il comma 2, dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 68 del 2011, ha attribuito alle province non solo la possibilità di aumentare l'aliquota, bensì anche quella opposta di deliberare una diminuzione della stessa.

Pertanto, gli Uffici competenti hanno precisato che il complesso delle disposizioni recate dal Capo II del decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di au-

tonomia di entrata delle province, è indirizzato – in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 – a garantire a quest'ultime un adeguato grado di flessibilità ed autonomia decisionale in materia fiscale.

Rientra, quindi, nella piena autonomia degli enti provinciali la scelta di deliberare variazioni in aumento ovvero in diminuzione dell'aliquota dell'imposta RCA, nell'ambito di una manovra generale di bilancio ed in accordo con la necessità di non aggravare nel complesso la pressione fiscale a carico dei contribuenti.

Resta da aggiungere che le disposizioni in materia di imposta sulla RCA non risultano al momento ancora applicabili alla province ubicate nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 5 del citato articolo 17, il quale prevede che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni in commento nei confronti delle autonomie speciali «sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009».

## ALLEGATO 5

**5-05006 Fugatti: Cessione a cittadini di relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla *question time* in esame si riferiscono gli elementi trasmessi dall'Agenzia del Demanio.

La problematica segnalata concerne aree non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, riguardo alle quali l'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 stabilisce che tali beni «sono trasferiti alla Provincia autonoma sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'Amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma».

Relativamente alle modalità di trasferimento dei beni alla Provincia, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con parere n. 4568 del 27 marzo 2009, è intervenuta specificando che la previa intesa da parte dello Stato implica la possibilità per lo stesso di non acconsentire al trasferimento di beni che di fatto entrano

a far parte del patrimonio disponibile dello Stato potendo come tali essere adibiti ad altra diversa destinazione pubblica statale.

Pertanto, sulla scorta di tale parere, la competente Filiale Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Demanio ha comunicato alla Provincia autonoma la necessità di un'apposita declaratoria da parte dello stesso Ente territoriale, in qualità di gestore dei beni, della cessazione della funzionalità degli stessi all'esercizio della viabilità stradale statale e della successiva valutazione sulla possibilità di una loro diversa destinazione pubblica statale.

Ora, riferisce la Filiale del Demanio che la Provincia di Trento ha attivato la suddetta procedura solo per sette relitti in ordine ai quali la Filiale medesima ha ritenuto sussistere, eccetto per uno, la sussistenza dell'interesse pubblico statale. Pertanto, la definizione della titolarità della proprietà in capo alla Provincia o meno costituisce presupposto per poter dare risposte alle richieste dei cittadini.